ALLEGATO "A" AL N. 3084 DI RACCOLTA

STATUTO

Capo I - Titolo, sede, scopo e rappresentanza.

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER L'ECONOMIA DELLA CULTURA", con sede in Roma.

Articolo 2

L'associazione ha lo scopo di:

a) promuovere lo sviluppo della conoscenza dell'economia del settore, con particolare riguardo ai beni culturali, allo spettacolo ed alla industria culturale;

b) contribuire a una migliore integrazione tra il disegno istituzionale e una gestione più efficace dell'intervento pubblico;

c) creare un collegamento fra esigenze culturali e utilizzazione economica dei beni, delle attività e della produzione culturale.

Per il proseguimento delle proprie finalità l'associazione effettuerà studi e ricerche, svilupperà rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, istituzioni culturali, altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, ed assumerà ogni altra iniziativa conforme ai suoi fini.

L'associazione non ha scopo di lucro.
Articolo 3

La legale rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Capo II - Patrimonio, mezzi finanziari e soci.

Articolo 4

Il patrimonio della associazione è costituito attualmente dalla somma di lire 40.000.000 (quarantamilioni).

Tale patrimonio potrà essere aumentato con erogazioni, donazioni e legati da parte di terzi nonché con ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio.

Le entrate ordinarie dell'associazione sono composte da:

a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) i contributi dei soci;

c) i contributi di enti ed organismi pubblici e privati;

d) le rendite del patrimonio ed i proventi di gestione.

Articolo 5

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari. Sono soci fondatori le persone fisiche italiane ed estere, che aderiscono all'associazione entro 120 (centoventi) giorni dalla sua costituzione.

Possono essere soci ordinari dell'associazione persone fisiche italiane ed estere, e soci sostenitori anche persone giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed
esteri, che condividono le finalità di cui al precedente ar-
ticolo 2.

L'ammissione dei soci fondatori, ordinari e sostenitori è
deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale nominerà altresì
i soci onorari, che possono essere persone fisiche italiane
ed estere.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per radiazioni.

-------------Capo III - Assemblea generale.-----------------

-------------Articolo 6-------------

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria
entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilan-
cio preventivo e consuntivo e può essere convocata in seduta
ordinaria o straordinaria anche a richiesta di almeno un
quarto dei soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente con lettera inviata ai
soci almeno quindici giorni prima di quello della riunione.

-------------Articolo 7-------------

L'assemblea generale in seduta ordinaria o straordinaria:

a) delibera sugli indirizzi dell'associazione;

b) delibera sui programmi pluriennali della associazione;

c) delibera sul bilancio annuale;

d) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

e) elegge i membri del collegio dei revisori dei conti;

f) decide sulla radiazione dei soci;

g) delibera le modifiche dello statuto.
h) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'associazione.

---------------------------------------- Articolo 8 ----------------------------------------

L'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare:
- in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le deliberazioni relative alla radiazione dei soci, alle modificazioni dello statuto e allo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea, mediante delega scritta, da altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di quattro deleghe.

Nel caso che la votazione riguardi la radiazione di un socio il voto sarà segreto.

---------------------------------------- Capo IV - Presidente ----------------------------------------

---------------------------------------- Articolo 9 ----------------------------------------

Il Presidente rappresenta l'associazione sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

a) convocare e presiedere l'assemblea generale;
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il comitato esecutivo;

c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri, compreso il potere di firma, ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Capo V - Del Consiglio Direttivo, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori.

------------------Articolo 10------------------

L'assemblea elegge tra i soci fondatori ed ordinari un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo:

a) approva i programmi di attività della associazione;

b) predispone e sottopone all'assemblea la relazione sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;

c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'associazione;

d) può eleggere tra i suoi membri uno o più vice presidenti i quali sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

e) nomina, tra i suoi membri, il segretario generale dell'associazione, determinandone i poteri;

f) può eleggere tra i suoi membri un comitato esecutivo com-
posto dal Presidente, dai vice presidenti, se eletti, dal segretario generale e da due soci, determinandone i poteri;--
g) determina le quote per le varie categorie dei soci.-------
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che per l'ammis-
sione di nuovi soci, per la quale è necessario il voto favo-
revole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.---
Il Consiglio Direttivo e il comitato esecutivo sono convocati dal Presidente con lettera inviata almeno sette giorni prima di quello della riunione.---------------------------
---------------------------------------------Articolo 11---------------------------------------------
Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea come segue:-------------
- uno effettivo ed uno supplente, su designazione del Mini-
stero per i Beni Culturali ed Ambientali;-------------------
- due effettivi ed uno supplente, su designazione dei soci.--
Il collegio elegge nel suo seno il presidente.----------
Il collegio dei revisori:-----------------------------
a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo;------------
b) compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regola-
re andamento della gestione finanziaria e amministrativa del-
l'associazione, riferendone all'assemblea;----------------
c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e
delle scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto.

Le riunioni dei revisori sono verbalizzate in apposito registro.

--- Capo VI - Durata degli organi dell'associazione. ---

--------------------- Articolo 12 ---------------------

Il Presidente, il vice presidente se eletto, ed i membri del Consiglio Direttivo, del comitato esecutivo se eletto, e del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così eletti resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

--------------------- Articolo 13 ---------------------

L'associazione ha la durata di anni cinquanta e potrà essere prorogata con la deliberazione dell'assemblea.

--------------------- Capo VII - Esercizio finanziario. ---------------------

--------------------- Articolo 14 ---------------------

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

--------------------- Capo VIII - Norma transitoria. ---------------------

--------------------- Articolo 15 ---------------------

Per il primo triennio l'assemblea nominerà anche il Presidente, il vice presidente del Consiglio Direttivo nonché il se-
segretario generale dell'associazione.

-------------------Capo IX - Disposizioni finali-------------------

-------------------Articolo 16-------------------

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.ti: Vittorio Ripa di Meana-------------------

-----Simonetta Nelli Petrone, notaio-------------------

-------------------(vi è il sigillo)-------------------

 La presente copia è conforme all'originale.
 Consta di sedici pagine di quattro fogli.
 Si rilascia in carta libera per uso fiscale.